



Roma, 8 ottobre 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 19

Oggetto: Disciplina del Concordato Preventivo Biennale – Decreto Legislativo n 13 del 12 febbraio 2024 e successive modificazioni e integrazioni – Circolare Agenzia Entrate n. 8/E del 6 ottobre 2026

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 30-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Oggetto: Disciplina del Concordato Preventivo Biennale – Decreto Legislativo n 13 del 12 febbraio 2024 e successive modificazioni e integrazioni – Circolare Agenzia Entrate n. 8/E del 6 ottobre 2026 –

Con la Circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato la disciplina del Concordato Preventivo Biennale – CPB – come attualmente vigente a seguito delle più recenti modifiche normative, ed ha fornito ai propri Uffici istruzioni operative per garantire l’uniformità di azione.

Inoltre, la Circolare, che sostituisce le precedenti Circolari sull’argomento, ha l’obiettivo di trattare in forma sistematica tutti gli elementi che connotano l’istituto del CPB, disciplinati nei mesi passati con diversi documenti normativi e di prassi (decreti ministeriali, circolari, risposte a interpelli, FAQ, istruzioni alla modulistica dichiarativa) e, inoltre, illustra le novità legislative intervenute nel corso del 2026.

Data la complessità del documento, che consta di ben 80 pagine, si rinvia alla lettura dello stesso nel sito dell’Agenzia delle Entrate/Normativa e Prassi/Circolari, mentre con la presente Circolare della LND si fornisce un breve riassunto del documento stesso.

Il CPB, introdotto con il D. Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 – *decreto omnibus* -, consente ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA – (trattasi dei soggetti che esercitano attività d’impresa o arti e professioni con ricavi o compensi non superiori a euro 5.164.569,00 e svolgono attività nel territorio dello Stato), di siglare un “accordo” con il Fisco, consistente nella formulazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una proposta, elaborata con criteri specificati nel prosieguo del documento, per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio dell’attività di impresa o dall’esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell’IRAP. Come chiarito nella risposta al quesito n. 6.1 della Circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, quando il contribuente esercita un’attività di lavoro autonomo e d’impresa soggette entrambe ad ISA, l’Agenzia delle Entrate formulerà due distinte proposte per le due diverse tipologie reddituali e il contribuente potrà aderire ad entrambe o ad una sola di esse,

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (G. U. n. 185 del 11 agosto 2026 – S. O.), sono state introdotte alcune significative novità alla disciplina del CPB.

In particolare, con l’art. 28 del *Decreto Omnibus*, sono stati modificati gli articoli:

- 10 - recante “Concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale – requisiti”;
- 11 – recante “Cause di esclusione”;
- 14 – recante “Rinnovo del concordato”
- 19 – recante “Rilevanza delle basi imponibili concordate”;
- 20 – recante “Determinazione degli acconti”;
- 21 – recante “Cessazione del concordato”;
- 22 – recante “Decadenza del concordato”.

Si ricorda che l’art. 8 del Decreto CPB prevede che l’Agenzia delle Entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno (*per il solo 2026 il termine è stato fissato al 15 maggio*), metta a disposizione dei contribuenti o dei loro

intermediari appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di CPB.

Il contribuente che intende aderire alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, inserisce i dati necessari per il calcolo della proposta di concordato e visualizza la proposta stessa. Il contribuente accetta la proposta entro il successivo 5 novembre ovvero entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Per il biennio 2026-2027 il termine per aderire alla proposta di concordato è differito al 31 ottobre 2026 ovvero all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (*art. 7-bis, comma 3, del D. L. n. 38 del 2026*).

Per l'elaborazione della proposta di concordato, oltre alle informazioni dichiarate dal contribuente, vengono utilizzati i dati acquisiti dalle banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici.

Nella elaborazione della proposta l'Agenzia delle Entrate, nel rispetto della capacità contributiva del contribuente, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli *ISA* e dalle risultanze della loro applicazione, degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. Il contribuente, in fase di inserimento nel *software* dei dati necessari al calcolo della proposta di CPB, può comunicare all'Agenzia delle Entrate la presenza di possibili eventi straordinari dei quali tenere conto ai fini di una più puntuale determinazione della proposta quali, ad esempio, la sospensione dell'attività pari ad almeno 30 giorni.

Ciò comporta la riduzione della proposta di CPB in misura pari al 10% in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo tra 30 e 60 giorni; tale percentuale sale al 20% quando la sospensione è tra 60 e 120 giorni e al 30% quando è superiore a 120 giorni.

Sono previste misure per graduare la proposta di CPB, mentre sono trattate le cause che impediscono l'accesso al CPB in presenza di debiti maturati in anni precedenti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e debiti per contributi previdenziali.

La situazione debitoria non può essere superiore a 5.000,00 euro.

Il rispetto del limite va verificato con riferimento alla data del 31 dicembre precedente a quello di accesso al CPB; pertanto, per quanto riguarda l'opzione concordataria 2026/2027, deve farsi riferimento al 31 dicembre 2025; tuttavia è possibile regolarizzare prima dell'accettazione della proposta di concordato che va inviata entro il prossimo 2 novembre.

Sono rilevanti soltanto i debiti risultanti da atti non più impugnabili, come avvisi di accertamento o cartelle di pagamento definitive.

Rientrano, poi, tra le cause ostative, alcune che si riferiscono, in generale, ad eventi relativi al triennio precedente, quali non aver presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del CPB, o aver riportato una condanna per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, dall'art. 2621 C.C. nonché dagli artt. 648-bis, ter e ter.1, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.

La proposta di CPB, se accettata, definisce per il successivo biennio il reddito d'impresa, di lavoro autonomo e la base imponibile IRAP, mentre resta esclusa l'IVA.

Tra le cause di cessazione del CPB va segnalato il verificarsi, in uno dei periodi d'imposta in cui è vigente, di particolari situazioni, quali la cessazione e modifica dell'attività, la presenza di circostanze eccezionali che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quello oggetto di concordato, e l'adesione al regime forfetario.

Sono cause di cessazione anche le operazioni di fusione, scissione e conferimento in altre società.